

Codice DB1805

D.D. 23 dicembre 2010, n. 1563

**Rinnovo della convenzione tra la Regione Piemonte e la RAI Radiotelevisione Italiana per l'utilizzo di spazi dell'Auditorium di Torino da destinare a manifestazioni di spettacolo e di iniziative espositive, in particolare di arti figurative, plastiche, visive e di comunicazione.**

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", ai sensi della quale è sostenuta in modo continuativo l'attività dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nell'ambito del circuito musicale regionale "Piemonte in Musica", si prefigge all'art.1 "di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale" e all'art. 4 "di promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio" e "le iniziative quali allestimenti di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'elevamento del livello culturale della popolazione";

L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che costituisce, per rilevanza culturale ed esperienza maturata nel settore dello spettacolo e delle manifestazioni culturali, una delle istituzioni di maggior prestigio presenti nella nostra regione, dispone - all'interno dello storico Auditorium Rai di Torino, recentemente riaperto dopo la ristrutturazione che lo ha reso funzionale alle nuove esigenze dell'Orchestra stessa - di diversi spazi adatti ad ospitare iniziative di spettacolo, manifestazioni espositive e convegni;

la Direzione Cultura, Turismo e Sport prevede modalità di intervento a sostegno di iniziative di particolare rilievo e interesse, secondo una prassi consolidata nel tempo, anche attraverso la fornitura di servizi alternativi al sostegno attraverso contributo finanziario diretto, quali la copertura economica dei costi derivanti dall'utilizzo di sedi di spettacolo da parte di soggetti organizzatori di attività culturali ritenute coerenti e pertinenti con le materie di competenza e con le linee programmatiche individuate dalla sopra citata Direzione nel proprio Programma di Attività 2009-011, approvato con D.G.R. n. 48 -12423 del 26 ottobre 2009;

la Regione Piemonte, con propria determinazione n. 193 del 17.07.2007, aveva autorizzato la stipula di una convenzione triennale (rep. n. 126321 del 9.09.2007) tra la Regione Piemonte e la RAI Radiotelevisione Italiana - Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, al fine di regolamentare i rapporti tra i due enti per l'utilizzo degli spazi dell'Auditorium di Torino;

verificata la validità degli obiettivi espressi dalla richiamata convenzione, che ha consentito il positivo svolgimento, nel corso di questi anni, di numerose attività e iniziative di indiscutibile interesse culturale e artistico, viste le tariffe proposte dalla RAI Radiotelevisione Italiana alla Regione Piemonte e tenuto altresì conto del permanere delle motivazioni che hanno indotto alla stipulazione della stessa, si ritiene opportuno procedere al rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

visto il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e

responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria n.1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2009 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Piemonte per l'anno finanziario 2010" e la legge regionale 17 febbraio 2010 n. 4 "Proroga all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010";

vista la determinazione n. 193 del 17.07.2007 che aveva autorizzato la stipula di una convenzione triennale (rep. n. 126321 del 9.09.2007) tra la Regione Piemonte e la RAI Radiotelevisione Italiana - Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, al fine di regolamentare i rapporti tra i due enti per l'utilizzo degli spazi dell'Auditorium di Torino;

alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della convenzione allegata si farà fronte, tramite successivi provvedimenti amministrativi, con i fondi stanziati sul capitolo di competenza 128095 del bilancio regionale;

#### *determina*

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il rinnovo della convenzione, il cui schema è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante, tra la Regione Piemonte e la RAI Radiotelevisione Italiana, volta a regolamentare i rapporti tra i due enti per l'utilizzo degli spazi dell'Auditorium di Torino per la realizzazione di manifestazioni di spettacolo e di iniziative espositive .

L'individuazione e la realizzazione delle singole iniziative avverrà d'intesa con la RAI Radiotelevisione Italiana - Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, e i relativi impegni di spesa saranno oggetto di specifici provvedimenti amministrativi.

Alle spese derivanti dall'applicazione della convenzione in oggetto si farà fronte tramite le risorse annualmente disponibili sul pertinente cap. 128095 del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore  
Maria Virginia Tiraboschi